

STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione COLLETTIVO ZEBU", di seguito indicata anche come "Associazione".

La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dell'Associazione e dei singoli associati quando operino nell'ambito dell'Associazione.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), sarà integrata automaticamente con l'acronimo "E.T.S." (Ente del Terzo Settore) e diventerà "Associazione COLLETTIVO ZEBU" E.T.S..

ART. 2 SEDE

L'associazione ha la propria sede legale in Terlizzi, via Bovio 51/A. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e potrà essere modificato mediante delibera del Consiglio Direttivo

ART. 3 OGGETTO SOCIALE

L'attività della associazione ed il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza. L'associazione non ha fini di lucro. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);
- e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lett. j art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);





g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);

h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);

i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);

j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile (lett. o art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);

k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lett. p art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w art. 5, comma 1 del codice del Terzo settore);

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il: Consiglio Direttivo.

ART. 4 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite da:

- quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi
- Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali

I beni e diritti acquisiti nell'espletamento dell'attività dell'associazione, gli eventuali fondi di riserva costituiti da avanzi netti di gestione, eventuali elargizioni, donazioni e lasciti, eventuali somme o beni derivanti da finanziamenti ottenuti con la partecipazione dell'associazione a bandi pubblici costituiscono il patrimonio dell'associazione.

All'associazione è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione tra gli associati, in ogni forma e modo, salve le deroghe espressamente previste dalle norme vigenti.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse ad ogni modo connesse.

ART. 5 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno debbono essere redatti dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate nel rendiconto economico finanziario, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi.

Il rendiconto economico finanziario consuntivo deve essere accompagnato dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

Il rendiconto economico finanziario predisposto dal consiglio direttivo sarà depositato presso la Sede associativa, ai fini della sua consultazione, nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea che deve approvarlo.

ART. 6 ASSOCIATI

L'ammissione in qualità di associato alla associazione può essere richiesta da chiunque ritenga di condividere i principi le finalità della stessa così come indicate all'art. 3 del presente Statuto. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea.

Si individuano tra gli associati:



[Handwritten signatures]



- Gli associati fondatori sono coloro i quali partecipano alla costituzione della associazione ed i cui nomi risultano dall'atto costitutivo. Gli associati fondatori hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee, hanno il diritto di candidarsi ed esser eletti alle cariche sociali.
- Gli associati ordinari sono coloro ai quali il consiglio direttivo accordi tale qualifica dietro richiesta scritta di ammissione a fare parte della associazione di promozione sociale collettivo Zebù, nella quale il sottoscrittore si impegna a condividere gli scopi dell'associazione. Il consiglio direttivo fornisce tempestiva comunicazione al richiedente e all'assemblea degli associati dell'esito della richiesta di ammissione. La qualifica di associato ordinario si acquista alla data di accettazione della richiesta di ammissione e conferisce all'associato il diritto di parola e di voto nelle assemblee, il diritto di candidarsi ed esser eletto alle cariche sociali.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Hanno diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta tramite PEC o raccomandata al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro 10 giorni dalla richiesta.

La qualità di associato non è trasmissibile.

ART. 7 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per:

- Decesso.
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 8 NORME SUL VOLONTARIATO

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo

Art. 9 ORGANI E CARICHE SOCIALI

Gli organi associativi sono:

- L'Assemblea degli Associati
- Consiglio direttivo

- il Presidente
- organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore
- organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore

ART. 10 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto e, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

In particolare l'assemblea ordinaria:

- ratifica l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nominare i membri del consiglio direttivo e il presidente;
- approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'associazione;

l'assemblea straordinaria ha il compito di:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell'associazione. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. Le adunanze dell'Assemblea si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.

Le convocazioni devono essere effettuate con avviso scritto da diffondere ai soci a mezzo fax, o posta elettronica con un preavviso di almeno dieci giorni di calendario rispetto a quello fissato per la riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia

[Handwritten signatures]





di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge o al presente statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci; il Presidente ed il vicepresidente ne fanno parte di diritto. Esso dura in carica tre anni, i consiglieri sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. La revoca della qualifica di consigliere è disciplinata dalle norme statutarie relative alla perdita dello status di associato.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente, stabilire limiti massimi e le condizioni dei rimborsi ai volontari, di predisporre il rendiconto economico finanziario dell'associazione sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea, di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Il consiglio direttivo viene convocato anche su richiesta dell'assemblea degli associati da presentarsi in forma scritta al presidente entro 10 gg. lavorativi dalla data prescelta a tal scopo.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il consiglio direttivo è validamente costituito allorché è presente la maggioranza dei consiglieri ed essi risultino sufficientemente informati sull'ordine del giorno. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se prese a maggioranza dei consiglieri presenti e l'assemblea degli associati va tempestivamente informata delle deliberazioni adottate.

Delle riunioni del consiglio direttivo deve essere redatto contestuale verbale, sottoscritto dai consiglieri e dal segretario nominato dal presidente.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ART. 12 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, eseguire le deliberazioni, firmare, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- Stipulare i contratti e le convenzioni;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

ART. 13 ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato





nella sede dell'Associazione. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo LVNNNA80P64H645Y ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

ART. 15 RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.



I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 16 LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

ART. 17 ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue quando lo scopo (art. 3 dello Statuto) è stato raggiunto o è divenuto impossibile ed inoltre allorquando tutti gli associati vengono a mancare. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.

ART. 18 RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di persone giuridiche (artt. 14 ss. c.c.).

Agenzia Entrate

**Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari**

Atto registrato il **11 MAG. 2022**

al n. **3015** serie **3**

esatte € 200.00 (Duecento)



L'incaricato

Rocco DAMATO

Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

[Handwritten signatures]